



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 21 del 11/05/2020	OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del Codice della Strada per l'anno 2020.
---------------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio, con inizio in via telematica alle ore 17:00, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Orrù Rosella (per delega Pili Sandro)	X	
Pintus Manuela	X	
Cera Emanuele	X	
Dore Anna Maria	X	
Santucciu Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente delegato Rosella Orrù.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese.

Visto l'art. 208 del nuovo codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del codice della strada, ai commi 4, 5 e 5-bis, testualmente recita:

«4. (Comma:

– modificato dall'art. 10, c. 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366;

– modificato dall'art. 31, c. 17, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

– modificato dall'art. 18, c. 2, della legge 07.12.1999, n. 472;

– sostituito dall'art. 53, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

– modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

– modificato dall'art. 5-bis, c. 1.b), del D.L. 30.06.2005, n. 115;

– sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120). Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-

bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. (Comma:

– modificato dall'art. 17, c. 1.a) del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9;

– sostituito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-bis. (Comma inserito dall'art. 40, comma 1, lettera c), della legge 29 luglio 2010, n. 120, per effetto della riformulazione dei commi 4, 4-bis e 5, ora commi 4, 5 e 5-bis) La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

Visto, altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

«12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.».

Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada» emanato con d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 485.

Ritenuto, in applicazione delle norme sopra riportate, di dovere determinare per l'anno 2020 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada;

Ritenuto di poter prevedere, per i titoli di cui sopra, la somma di € 10.000,00 in riferimento ai pagamenti di competenza ed € 5.000,00 per le somme iscritte a ruolo con previsione complessiva annuale ragionevolmente prevista di € 15.000,00 di cui:

- a) per sanzioni amministrative di cui all'art. 208 c.1 del Codice della Strada : € 10.000,00.
- b) per sanzioni amministrative di cui all'art. 142 c. 12-bis del Codice della strada: € 6.000,00;
- c) per incassi ruoli verbali del Codice della Strada anni precedenti € 5.000,00.

Previsto che in base a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 208 del C.d.S. la percentuale degli introiti incassati per le violazioni alle norme del C.d.S., che deve essere stanziata per i fini previsti nelle lettere a), b) e c) del medesimo articolo, è pari al 50%.

Previsto un incasso pari a € 21.000,00, compresi gli introiti derivanti dai ruoli degli anni precedenti,

Previsto che il 50% di tale incasso, pari a € 10.000,00, deve essere la quota minima da impegnare per le finalità previste dall'art. 208 C.d.S. c. 4 lett. a), b) e c); che in base al comma 5 resta facoltà dell'Ente destinare tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, del Responsabile del Servizio Finanziario.

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di:

- **Destinare** integralmente le somme introitate per le sanzioni amministrative relative all'art. 208 C.d.S. ai fini previsti dai commi 4 lett. a), b) e c), 5 e 5-bis e dall'art. 142 del C.d.S. come sotto elencato e più precisamente:

Finalità art. 208:

- € 15.000,00 per le finalità di cui al comma 4 lett. a), b) e c) dell'art. 208, ovvero:
 - € 10.000,00 per gli interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Terralbese: Marrubiu, Uras e San Nicolò D'Arcidano. - lett. a).
 - € 5.000,00 per l'acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento dell'Ufficio del Corpo di Polizia Locale, compresa eventuale quota di accantonamento per acquisto di nuovo automezzo. lett. b).
- € 0.00,00 per le finalità del comma 4 lett. c) e 5-bis dell'art. 208, ovvero:
 - € 0.00,00 quale accantonamento per i fondi per le misure di assistenza e di previdenza a favore dei dipendenti del Corpo di P.L. dell'Unione dei Comuni del Terralbese – lett. c).

In riferimento all'art. 142 c.12-bis si ritiene si debba istituire un capitolo di bilancio in entrata ed uno in uscita, per consentire l'eventuale trasferimento del 50% delle somme incassate agli enti proprietari delle strade diversi dai Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Terralbese.

Finalità art. 142 c.12 ter : € 6.000,00, ovvero:

- € 6.000,00 da destinare al potenziamento delle attività di controllo per una maggiore sicurezza dei mezzi posti in circolazione nel rispetto delle norme impartite dal C.d.S. relative all'obbligo di assicurazione, revisione dei veicoli e rispetto alle norme comportamentali, quali uso delle cinture di sicurezza ed uso dei cellulari. Tale somma è destinata all'incremento del fondo di produttività.
- **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

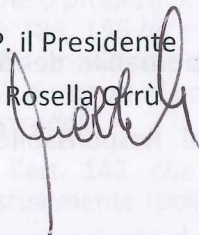
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.U. n. 21 in data 11/05/2020.

OGGETTO: Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del Codice della Strada per l'anno 2020.

Letto approvato e sottoscritto

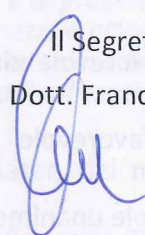
P. il Presidente

Rosella Orrù



Il Segretario

Dott. Franco Famà



Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal _____ al _____.

Terralba,

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba,

L'impiegato incaricato